



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
così composto:

dott.ssa Stefania Ciani - presidente,
dott.ssa Paola Romana Lodolini - giudice,
dott. Giuseppe Bianchi - giudice relatore,
ha emesso il seguente

DECRETO

vista la domanda di concordato preventivo avanzata da
HOLDING CIVITAVECCHIA SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con
ricorso depositato in data 29.6.2016 ai sensi dell'art. 161,
comma 6, L.F., con riserva di deposito della proposta e del
piano e con richiesta di fissazione di termine da parte del
Tribunale;

considerato che la sede legale della società è in
CIVITAVECCHIA e dunque sussiste la competenza territoriale di
questo Tribunale;

verificata la legittimazione del richiedente, essendo
stata depositata la determina dell'amministratore unico
avente ad oggetto la presentazione della domanda di
concordato in bianco;

rilevato che sono stati prodotti gli ultimi tre bilanci e
l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei
rispettivi crediti;

letto il provvedimento in data 19-20.7.2016 pronunciato
dalla Corte d'Appello di estinzione del giudizio di reclamo
avverso il decreto - pronunciato da questo Tribunale - di
rigetto della domanda di omologazione dell'accordo di
ristrutturazione presentata dalla ricorrente il 6.5.2013;

rilevato che non risultano pendenti istanze di fallimento;



considerata l'opportunità di nominare il commissario giudiziale e la necessità di disporre il deposito di adeguata cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura;

P.Q.M.

assegna alla ricorrente termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente decreto per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione previsti dall'art. 161 secondo e terzo comma L.F.;

nomina commissari giudiziali MESSINA Fabio con studio in C.Vecchia Via Leopoli n. 3 e BREGLIA Roberto con studio in Roma P.zza Cola di Rienzo n. 92 cap. 00192;

dispone che ogni trenta giorni dal deposito della domanda sia trasmessa al Tribunale:

- una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale siano registrate le operazioni attive e passive compiute dal deposito del ricorso con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
- gli estratti conto relativi ai conti corrente bancari di cui l'istante abbia la disponibilità, che evidenzino i movimenti effettuati nel periodo di riferimento;
- una relazione informativa, sottoscritta dal legale rappresentante, sullo stato di predisposizione della proposta e del piano, con indicazione degli incarichi conferiti a tal fine;

dispone che i commissari giudiziali segnalino la mancata presentazione dei ricorsi ex art. 160 o 182 bis l.f. nel termine giudizialmente assegnato o prorogato; nonché, esaminata la documentazione prodotta dalla società ovvero acquisiti gli elementi informativi ritenuti necessari, ove ravvisino la violazione degli obblighi di legge imposti all'istante, riferiscano al Tribunale con motivata e sintetica relazione scritta;



stabilisce il termine di giorni venti dalla comunicazione del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del tribunale della somma di € 40.000,00, a titolo di fondo spese, a mezzo di assegni circolari non trasferibili;

segnala:

- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- che, senza la specifica autorizzazione del Tribunale, non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato;
- che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;

manda alla cancelleria per

- la sollecita comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al P.M. e al Commissario;
- la pubblicazione nelle forme previste dall'art. 166 LF.

Civitavecchia 22/07/2016

il Presidente

